

TI_GERICHTE 60.2013.14 vom 7. Februar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2013.14

FR: TI_GERICHTE 60.2013.14 du 7 février 2013

IT: TI_GERICHTE 60.2013.14 del 7 febbraio 2013

Regeste

Reclamo contro il decreto della Pretura penale che dichiara irricevibile opposizione al DA in quanto tardiva

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie. Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP) .

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 17/18.1.2013 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 14.1.2013 del presidente della Pretura penale (inc. _____), è tempestivo . Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate . RE 1, quale imputato e destinatario del decreto qui impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio . Il reclamo è - di conseguenza - ricevibile in ordine .

E. 2.1

Ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lit. a CPP, il decreto d'accusa può essere impugnato dall'imputato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero.

E. 2.2

Giusta l'art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Il cpv. 2 prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

E. 2.3

Secondo l'art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta. Per il cpv. 2, la notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia. Il cpv. 4 lit. a prevede che la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione .

E. 2.4

L'onere della prova per le notifiche delle decisioni incombe normalmente alle autorità. Tuttavia, contrariamente a tale onere della prova generale, per gli invii raccomandati vi è la presunzione che l'ufficio postale o il dipendente abbia correttamente inserito l'avviso di raccomandata nella buca lettere del destinatario e che la data della notifica sia registrata in modo corretto. Ciò vale anche se l'invio è registrato nel sistema di controllo "track and trace", mediante il quale è possibile rintracciare la spedizione fino al momento in cui viene recapitata al destinatario (cfr. decisione TF 1B_695/2011 del 25.9.2012).

E. 3.1

Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti risulta che il domicilio indicato da RE 1 fosse "Via _____, _____" (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 10/15.2.2012, AI 6, inc. MP _____). Si tratta del domicilio al momento dell'inizio del procedimento. Il reclamante non ha informato le autorità penali del successivo cambiamento di domicilio. _____ è il recapito a cui è stata poi inviata la raccomandata contenente il decreto di accusa in questione in data 25.6.2012 (AI 10). La stessa è poi giunta a _____, ovvero al nuovo domicilio dell'imputato. Dalla busta agli atti (cfr. AI 10) risulta (appiccicata) una parte dell'avviso di ritiro, con indicata la data del 4.7.2012 per la scadenza del periodo di giacenza. L'invio raccomandato è ritornato dalla Posta come "Non ritirato" il 6.7.2012 ed è pervenuto al Ministero pubblico il 10.7.2012. Con lettera semplice è poi stato rispedito, per conoscenza, il 10.7.2012.

E. 3.2

Pacifico, e del resto nemmeno contestato da RE 1, il fatto che lo stesso dovesse aspettarsi una notificazione (cfr. art. 85 cpv. 4 lit. a in fine CPP; cfr. anche reclamo 17/18.1.2013, p. 2), così come il fatto di non aver comunicato il nuovo indirizzo al Ministero pubblico.

E. 3.3

Prima di emanare la propria decisione sulla tardività dell'opposizione, la Pretura penale ha comunque fissato un termine di dieci giorni al qui reclamante per prendere posizione sulla prospettata tardività (doc. 3, inc. Pretura penale _____). In tal modo, la Pretura penale ha ossequiato la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l'autorità che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 con ulteriori riferimenti).

E. 3.4

Come detto, in risposta a tale scritto RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, si è limitato a ribadire di non aver ricevuto alcun avviso di ritiro di raccomandata, ma unicamente di aver ricevuto il decreto d'accusa in questione in data 24.7.2012 per posta semplice (doc. 4, inc. Pretura penale _____). Il Pretore ha poi emanato, in data 14.1.2013, la decisione qui

impugnata.

E. 3.5

Anche in sede di reclamo a codesta Corte RE 1 si è limitato a sostenere che “ per il breve periodo di circa un anno in cui egli ha vissuto a _____, dove lo si ricorda l’ufficio postale ha sede in un bar, lo stesso ha avuto diversi problemi nella ricezione della corrispondenza: egli non ha ricevuto raccomandate indirizzategli, non gli sono stati messi in buca lettere gli avvisi di ricevimento, non ha ricevuto posta A e addirittura gli è pure stata recapita corrispondenza destinata a terzi. Da che si è trasferito (ndr: a _____) dette problematiche sono misteriosamente scomparse. In ogni caso il Signor RE 1 aveva reclamato presso l’Ufficio postale di _____ (lo stesso Signor RE 1 non ha mai potuto capire per cosa fosse competente quello di _____ e per cosa quello di _____), che lo aveva indirizzato alla centrale di _____, dove gli avevano promesso un controllo ” (reclamo 17/18.1.2013, p. 4).

E. 3.6

Il reclamante tuttavia non allega nulla per provare quanto da lui asserito. È pacifico che il fatto di non aver ricevuto l’avviso di ritiro di raccomandata sia una circostanza difficile da provare, ciò nonostante il reclamante avrebbe perlomeno dovuto darsi la pena di rendere verosimili le disfunzioni da lui sostenute all’ufficio postale di _____, mediante dichiarazioni dei vicini di casa o dell’ufficio postale stesso o della centrale di _____, asseritamente avvisata dei problemi. Questo a maggior ragione se si considera come sulla busta di intimazione (cfr. AI 10) sia appiccicato una parte dell’avviso di ritiro, con l’indicazione della data del termine di giacenza, e dal quale è stata staccata la parte che viene usualmente riposta nella buca lettere del destinatario non rintracciato.

E. 3.7

In siffatte circostanze, il semplice fatto di sostenere di non aver ricevuto alcun avviso di raccomandata nella buca lettere, in assenza perlomeno di prove o indizi che rendano verosimile tale asserzione, ma anzi in presenza di una busta di intimazione che riporta parte dell’avviso di ritiro, non può essere ritenuto un motivo valido per accogliere il reclamo e dichiarare tempestiva l’opposizione al DA _____.

E. 3.8

Questa Corte non può condividere il contenuto della decisione 27.9.2012 della Pretura penale (inc. _____), allegata al reclamo in esame. Ammettere acriticamente una tale prassi, segnatamente ritenere fondata la semplice allegazione di mancanza di avviso di ritiro nella buca lettere, significherebbe inficiare tutto il sistema di notifica delle decisioni previsto dall’art. 85 CPP. Questa Corte non può che auspicare che, in futuro, la Pretura penale adotti una prassi condivisa e coerente.

E. 4

Alla luce di quanto sopra e del chiaro testo di legge di cui all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, essendo il primo tentativo di recapito avvenuto il 26.6.2012, il decreto di accusa DA _____ va considerato notificato all’insorgente il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, in questo caso il 3.7.2012. Di conseguenza, per effetto dell’art. 90 cpv. 1 CPP il termine per interporre opposizione al decreto di accusa in questione è cominciato a decorrere il 4.7.2012 ed è scaduto il 13.7.2012. L’opposizione inoltrata al procuratore pubblico il 25/27.7.2012 è dunque viziata da inosservanza del

termine in applicazione dell'art. 93 CPP. Alla luce di quanto precede occorre constatare la tardività dell'opposizione e la correttezza della decisione del Pretore.

E. 5.1

In questa sede RE 1 ha motivato l'inosservanza del termine di opposizione al decreto di accusa sostenendo di non aver ricevuto l'avviso di ritiro di raccomandata, ma di aver ricevuto il decreto unicamente in data 24.7.2012 per posta semplice, spedito il 10.7.2012.

E. 5.2

Giusta l'art. 94 cpv. 1 CPP la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. Per il cpv. 2, l'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'auto-rità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso.

E. 5.3

Nel caso concreto, un eventuale motivo di inosservanza del termine di opposizione al decreto di accusa DA _____ è cessato al più tardi alla data dell'invio dell'atto viziato da inosservanza del termine, ovverossia il 25.7.2012. Nei 30 giorni successivi, RE 1 non ha prodotto alcuna istanza di restituzione dei termini. Nemmeno su richiesta, da parte della Pretura penale, di motivare la prospettata tardività dell'opposizione (doc. 3, inc. _____) il reclamante ha fatto valere motivi che potessero, se sufficienti, comportare la restituzione del termine di opposizione al decreto di accusa emanato nei suoi confronti. Rettamente, pertanto, il presidente della Pretura penale ha considerato tardiva l'opposizione interposta dall'imputato il 25/27.7.2012.

E. 6

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 85, 90, 354, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di RE 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.